



REGOLAMENTO GENERALE e DIDATTICO della SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI

emanato con Decreto Rettorale n. 2806-2010

INDICE

TITOLO I - ALLIEVI

- ART.1 Posti della Scuola Galileiana
- ART.2 Accesso alla Scuola Galileiana
- ART.3 Commissioni giudicatrici
- ART.4 Prove e Graduatorie
- ART.5 Nomine
- ART.6 Allievi non appartenenti all'Unione Europea
- ART.7 Obblighi didattici degli allievi
- ART.8 Certificazioni
- ART.9 Diritti degli allievi
- ART.10 Attività autogestite
- ART.11 Assemblea degli allievi

TITOLO II – STRUTTURE DIDATTICHE - PERSONALE DOCENTE – CALENDARIO ACCADEMICO

- ART.12 Strutture Didattiche
- ART.13 Personale docente
- ART.14 Calendario Accademico

TITOLO III – AMMISSIONE – DOVERI DEGLI ALLIEVI

- ART.15 Ammissione
- ART.16 Piano di Studi
- ART.17 Esami
- ART.18 Lingue straniere
- ART.19 Obblighi
- ART.20 Esame finale
- ART.21 Attività di studio e ricerca fuori sede
- ART.22 Sospensione dell'attività didattica e della vita comunitaria
- ART.23 Incompatibilità
- ART.24 Disciplina
- ART.25 Disciplina dei Collegi
- ART.26 Obbligo di residenza
- ART.27 Assenze
- ART.28 Divieti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.29 Istituzione iniziale delle Classi
ART.30 Anno accademico
ART.31 Autonomia regolamentare
ART.32 Rapporti con l'esterno
ART.33 Entrata in vigore
ART.34 Modifiche

TITOLO I

Allievi

Art.1

(Posti della Scuola Galileiana)

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle risorse disponibili, propone per l'approvazione al Senato Accademico il numero dei posti della Scuola Galileiana da mettere a disposizione per l'anno accademico successivo e ne approva il relativo bando di ammissione.

Per ognuna delle Classi i posti messi a disposizione sul bando di selezione non saranno mai in numero inferiore a 10.

Gli allievi ammessi alla Scuola Galileiana passano agli anni successivi, secondo il disposto dell'art. 7.

Art.2

(Accesso alla Scuola Galileiana)

I posti di allievo vengono attribuiti mediante selezione per esami. La selezione è aperta ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.

Il Direttore con proprio provvedimento emana il bando di selezione, che è pubblicato nell'Albo dell'Università di Padova.

Sono ammessi alla selezione per i posti del primo anno della Scuola Galileiana gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea dell'Università di Padova.

Non potrà essere ammesso alla selezione chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto ventidue anni di età.

Le prove di selezione sono scritte e orali.

Il Consiglio Direttivo nell'approvare ai sensi dell'art.1 il bando di selezione, stabilisce le materie su cui verteranno le prove conformemente ai fini statuari della Scuola Galileiana.

Tali prove non potranno comunque essere inferiori a due prove scritte e una prova orale.

Art.3
(Commissioni giudicatrici)

Le commissioni giudicatrici delle selezioni di ammissione alla Scuola Galileiana, nonché i loro Presidenti, sono nominate ogni anno dal Direttore.

Ciascuna commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra i professori e ricercatori confermati dell'Università di Padova o di altre Università e cultori delle relative aree disciplinari.

Art.4
(Prove e Graduatorie)

Per la valutazione delle prove scritte e orali della selezione ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno sette decimi in ciascuna delle prove scritte.

Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sette decimi in ciascuna delle prove.

La commissione, al termine delle prove orali, e tenuto conto del risultato delle prove scritte, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Art.5
(Nomine)

Il Direttore approva le graduatorie delle selezioni e nomina i vincitori.

Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di selezione. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori il posto è attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei, secondo i termini prescritti dal bando di selezione.

I vincitori delle selezioni di ammissione devono comprovare l'iscrizione al primo anno di uno dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Padova.

Art.6
(Allievi non appartenenti all'Unione Europea)

Possono essere ammessi alla Scuola Galileiana anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Studenti e laureati di Università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del Coordinatore della Classe, i corsi della Scuola Galileiana, pur non essendone allievi.

Art.7
(Obblighi didattici degli allievi)

Gli allievi seguono gli insegnamenti impartiti nella Scuola Galileiana e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a cui sono iscritti.

Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola Galileiana, dovrà essere approvato dal Direttore e dal Coordinatore della Classe di appartenenza.

Gli allievi devono ottenere il giudizio di idoneità negli eventuali colloqui ed entro la fine dell'anno accademico devono sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli interni previsti nel piano di studi.

Gli allievi devono riportare negli esami universitari e in quelli interni sostenuti durante l'anno accademico la media di almeno ventisette su trenta ed in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta.

Per essere ammessi al quarto anno gli allievi dovranno aver adempiuto, nel tempo prescritto da questo regolamento, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo ed aver conseguito la laurea triennale presso l'Università di Padova.

Gli allievi che sono in regola con gli obblighi di cui al presente articolo sostengono l'esame finale entro un anno dal conseguimento della laurea specialistica/magistrale.

Art.8
(Certificazioni)

L'Università degli Studi di Padova rilascia un attestato agli allievi che abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale, superato, dopo di essa, l'esame finale di cui all'art. 7, ultimo comma e adempiuto agli obblighi secondo il disposto dell'art. 18 del presente regolamento.

Art.9
(Diritti degli allievi)

I vincitori delle selezioni e i confermati nel posto di studio usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico in corso, ad esclusione del mese di agosto, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola Galileiana e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

Art.10
(Attività autogestite)

La Scuola Galileiana favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero anche attraverso apposite forme di organizzazione rappresentative degli studenti secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo e disciplinate in apposito regolamento.

Art.11
(Assemblea degli allievi)

L'Assemblea degli allievi della Scuola Galileiana si riunisce e funziona in base a quanto stabilito dal suo Regolamento interno, che dovrà essere comunicato per l'approvazione al Consiglio Direttivo

TITOLO II
STRUTTURE DIDATTICHE - PERSONALE DOCENTE –
CALENDARIO ACCADEMICO

Art.12
(Strutture Didattiche)

I Coordinatori delle Classi della Scuola Galileiana coordinano l'attività didattica dei professori e dei tutori impegnati nella Scuola e specificano gli obblighi didattici degli allievi.

Art.13
(Personale Docente)

Previa autorizzazione della Facoltà di afferenza, da parte della Scuola Galileiana possono essere affidati insegnamenti ufficiali a docenti dell'Università di Padova i quali potranno così prestare tutta o parte della loro attività presso la scuola stessa.

Gli stessi docenti sono inoltre tenuti a seguire le ricerche che gli studenti conducono, in particolare quelle finalizzate alla preparazione della tesi di laurea.

Ogni docente che tiene i corsi della Scuola Galileiana può invitare professori, ricercatori dell'Università degli Studi di Padova o di altre Università e studiosi esterni a tenere durante l'orario ufficiale del corso, o in ore aggiuntive, lezioni su temi che egli ritenga pertinenti agli argomenti che sono oggetto del corso.

Qualora si tratti di cicli di lezioni, ne dovrà essere data comunicazione ufficiale al Consiglio Direttivo; fanno parte del corso anche le relazioni presentate dagli studenti; la discussione di tali relazioni avverrà sempre alla presenza del docente ufficiale.

Il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana, su proposta del Coordinatore della Classe, può assegnare, tramite affidamento, l'insegnamento di un corso ad un docente dell'Università di Padova o di altra Università Italiana oppure per contratto ad un qualsiasi studioso italiano o straniero.

Il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana, su proposta del Coordinatore della Classe, può assegnare un affidamento di incarico didattico di Tutorato extraistituzionale ad un docente o ricercatore dell'Università di Padova o ad uno studioso italiano o straniero, su fondi della Scuola senza ricadute sul Bilancio Universitario.

Art.14
(Calendario accademico)

L'inizio e la fine dell'anno accademico sono fissati rispettivamente al 1° ottobre di ogni anno e al 30 settembre successivo.

TITOLO III

AMMISSIONE – DOVERI DEGLI ALLIEVI

Art.15
(Ammissione)

L'ammissione alla Scuola Galileiana comporta l'impegno da parte dell'allievo a osservare tutte le norme dello Statuto dell'Università di Padova, dello Statuto della Scuola, del presente regolamento e di tutte le normative inerenti il funzionamento dell'Università di Padova.

L'ammissione alla Scuola Galileiana avviene mediante selezione per esami (scritti e orali) secondo le modalità previsto dal presente regolamento.

Le commissioni giudicatrici di cui all'art.3 del presente regolamento possono svolgere una parte del loro compito articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.

Per lo svolgimento delle prove scritte, il Presidente di commissione può ricorrere alla collaborazione di altri professori e ricercatori dell'Università di Padova, da lui nominati, senza che questi facciano parte della commissione.

Art.16
(Piano di studi)

Gli allievi, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono tenuti a sottoporre al Coordinatore e al Direttore, che ne dispongono l'approvazione, il piano di studi per l'anno accademico corrente, relativo ai corsi interni ed esterni.

Art.17
(Esami)

Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni, le esercitazioni e i laboratori dei corsi interni a cui sono iscritti, secondo il proprio piano di studi di cui all'articolo precedente.

L'accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti nell'ambito dei singoli corsi potrà avvenire con un esame finale, ovvero durante lo svolgimento del corso, sulla base di relazioni su temi concordati, discusse collegialmente. Nella

valutazione complessiva si terrà conto anche del contributo che gli allievi avranno dato alla discussione.

Gli studenti potranno sostenere gli esami interni purché abbiano assistito ad almeno il 70% delle lezioni; nel caso prevedessero di perdere un numero maggiore di lezioni, perché durante l'anno accademico si recano all'estero per motivi di studio, dovranno presentare un piano di studi interno individuale, così come previsto dal precedente articolo.

L'effettiva frequenza dello studente ad almeno il 70% alle lezioni verrà rilevata dal docente titolare del corso interno.

In tutti gli esami gli allievi, a norma dell'art.7, comma quarto del presente regolamento, devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30, comprendendo nella media anche i voti, espressi in trentesimi, dei corsi interni. Ai fini della media le lodi non vengono computate.

Gli esami in più, sia interni che esterni, che non facessero parte del piano di studi ordinario o individuale dell'anno accademico di riferimento, sostenuti dagli allievi, non contribuiscono a formare la media generale, ma in essi non potrà essere conseguito un voto inferiore a 24 su 30. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono valutate per l'anno a cui si riferiscono.

Art.18 (*Lingue straniere*)

Gli allievi sono tenuti a raggiungere entro la fine degli studi, il livello C1, secondo il QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) nella lingua inglese. Il Direttore può autorizzare, in casi particolari che devono essere vagliati preventivamente dal Coordinatore, a raggiungere, invece, il livello C1 nelle lingue francese, spagnola, tedesca. In questo caso gli allievi saranno tenuti a raggiungere il livello B2 in inglese. Il raggiungimento dei livelli di competenza linguistica sarà certificato dal Centro Linguistico di Ateneo.

La Scuola Galileiana fornirà gli strumenti per l'apprendimento della lingua inglese e delle altre tre lingue di cui al comma precedente.

Art.19 (*Obblighi*)

Gli allievi devono, anno per anno, superare gli esami interni, e gli esami universitari previsti dai rispettivi piani di studio. Tutti gli esami prescritti dall'Università di Padova devono essere sostenuti entro il 30 Settembre, termine entro il quale gli allievi devono presentare alla Segreteria della Scuola Galileiana la documentazione relativa all'esito degli stessi.

Per l'ammissione al quarto anno, gli allievi dovranno aver conseguito, entro la stessa data, la laurea triennale. Laddove ne esistano i presupposti, il termine del 30 settembre è inteso come il termine della sessione di laurea autunnale.

Nel caso in cui gli allievi non adempiano agli obblighi sopradetti, essi non ottengono la conferma del posto per l'anno accademico successivo.

Art.20
(Esame finale)

Gli allievi sostengono, ai fini del conseguimento dell'attestato, l'esame finale dopo il conseguimento della laurea specialistica/magistrale.

Lo studente galileiano deve conseguire la laurea magistrale (o specialistica) entro il 31 Dicembre successivo all'anno accademico nel quale si è concluso il suo corso di laurea. Lo studente galileiano può conseguire la laurea magistrale (o specialistica) dopo il 31 Dicembre in una sessione di esami di laurea appartenente all'anno accademico nel quale è terminato il suo corso di laurea. Per conseguire il diploma galileiano, lo studente galileiano deve discutere la tesi galileiana entro un anno solare dalla data nella quale ha conseguito la laurea magistrale (o specialistica). Casi particolari dovranno essere vagliati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'esame finale consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

La dissertazione finale consisterà in un elaborato scritto e dovrà essere concettualmente diverso dalla tesi magistrale.

L'elaborato dovrà essere seguito da un relatore che potrà essere interno o esterno alla Scuola Galileiana; tale relatore sarà nominato dal Coordinatore di Classe; nel caso in cui il relatore dovesse essere esterno alla Scuola Galileiana, il Coordinatore comunicherà al Consiglio Direttivo il nome del relatore, il titolo e l'argomento della tesi galileiana e al Consiglio Direttivo spetterà l'approvazione.

Per l'attribuzione della votazione relativa all'esame di diploma, la commissione dispone di un punteggio complessivo di 70 punti.

La commissione è nominata dal Direttore ed è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dai due Coordinatori e dal relatore.

Per particolari discipline, previa approvazione del Consiglio Direttivo, possono far parte della commissione per l'esame finale della Scuola Galileiana anche docenti e ricercatori di altre Università.

Art.21
(Attività di studio e ricerca fuori sede)

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la partecipazione degli allievi ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola Galileiana.

Art.22
(Sospensione dell'attività didattica e della vita comunitaria)

Per gravi motivi, il Direttore può autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno. Chi si trovi nello stato previsto dal precedente comma, non usufruisce dei diritti di cui all'art.9 del presente regolamento nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art.23
(Incompatibilità)

Gli allievi non possono assumere impegni che siano incompatibili con i loro doveri.

Art.24
(*Disciplina*)

Nei rapporti degli allievi tra di loro e tra essi e il personale della Scuola Galileiana non può in nessun caso venir meno il reciproco rispetto.

Le mancanze commesse dagli allievi, sono sanzionate, sentiti gli interessati e il Coordinatore della Classe:

- a) con l'ammonizione pronunciata dal Direttore;
- b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio Direttivo;
- c) con l'allontanamento dalla Scuola Galileiana per tempo determinato;
- d) con l'espulsione dalla Scuola Galileiana.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono disposte dal Direttore su deliberazione del Consiglio Direttivo. In casi di particolare gravità ed urgenza il Direttore può, di sua autorità, allontanare dalla Scuola Galileiana un allievo per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio Direttivo.

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola Galileiana di giovani minorenni, la Direzione ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.

Art.25
(*Disciplina dei Collegi*)

Gli allievi sono tenuti a seguire le norme previste dal Regolamento generale delle residenze universitarie emanato dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Art.26
(*Obbligo di residenza*)

Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico, gli allievi risiedono nella Scuola Galileiana e frequentano le mense dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, sono tenuti a partecipare alla vita comunitaria e all'attività di studio e di ricerca all'interno delle strutture della Scuola Galileiana medesima.

Agli allievi può essere concesso, per motivate ragioni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, di risiedere fuori dalla Scuola Galileiana.

Agli allievi può essere concesso, con provvedimento del Direttore, qualora non ostino motivi di natura finanziaria e organizzativa, di soggiornare nei Collegi della Scuola Galileiana durante i periodi di vacanza accademica.

Art.27
(Assenze)

La presenza degli allievi in Collegio non è obbligatoria durante i fine settimana e i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico.

Per assenze tra le 24 e le 72 ore, gli allievi devono informare dell'assenza il Direttore, il Vicedirettore, il Coordinatore della Classe e la Segreteria della Scuola Galileiana. Nella comunicazione, che deve avvenire in forma scritta, devono anche dichiarare a quali attività didattiche interne mancheranno a causa dell'assenza.

Per assenze superiori alle 72 ore, è necessario chiedere l'autorizzazione, motivandola adeguatamente, al Direttore e al Vicedirettore, e informare la Segreteria della Scuola Galileiana e il Coordinatore della Classe. Nella comunicazione, che deve avvenire in forma scritta, devono anche dichiarare a quali attività didattiche interne mancheranno a causa dell'assenza. Dopo essersi consultato con il Coordinatore della Classe, il Direttore (o il Vicedirettore) farà avere all'interessato, entro 5 giorni, parere positivo o negativo. I limiti di tempo di queste assenze devono essere compatibili con gli obblighi didattici previsti nel presente regolamento.

Art.28
(Divieti)

E' vietato tenere con sé o nella camera materiale che possa costituire pericolo, portare nocumento alle persone o recare danno ai locali, agli impianti e agli arredi della Scuola Galileiana.

Nei locali della Scuola Galileiana la condotta di ogni allievo deve essere tale da non creare disturbo o disagio.

Dopo le ore 23.00 non deve essere fatto alcun rumore che possa disturbare il riposo e lo studio degli altri.

Gli allievi possono ricevere persone estranee alla Scuola Galileiana nelle sale comuni dei Collegi e nella propria camera secondo le regole previste dal regolamento della residenza.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.29
(Istituzione iniziale delle Classi)

Vengono istituite nella Scuola Galileiana la Classe di Scienze Morali e la Classe di Scienze Naturali.

Art.30
(Anno accademico)

L'anno accademico della Scuola Galileiana coincide con il calendario accademico dell'Università degli Studi di Padova e ha inizio il primo ottobre di ogni anno.

Art.31
(Autonomia regolamentare)

I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative o statutarie dell'Università di Padova. Essi sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo cui spetta l'approvazione ed emanati con decreto del Rettore dell'Università di Padova.

Art.32
(Rapporti con l'esterno)

La Scuola Galileiana, in collaborazione con le Università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario;

La Scuola Galileiana stipula, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri, per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.

Art.33
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore con la sua emanazione da parte del Rettore dell'Università di Padova, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova.

Art.34
(Modifiche)

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana e approvate secondo le modalità di cui al precedente art.33.

Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione delle stesse, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art.35
(Disposizioni transitorie)

Fino a diversa delibera da parte del Consiglio Direttivo, gli articoli 27 e 28 del presente regolamento, riferentesi alla disciplina dei Collegi, sono sostituiti dal Regolamento generale delle residenze universitarie emanato dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitari